

VERBALE D'INTESA

Il giorno 28/07/04, presso gli Uffici dell'Inail di P.le Pastore n.6 - Roma - la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale si sono incontrate in materia di criteri di rinnovo/variazione degli incarichi quinquennali del personale medico di II livello (ex primari) e di movimentazioni nell'arco del quinquennio.

Le parti, visti i diversificati esiti della procedura, di cui al verbale di intesa 25 marzo 2003, di verifica degli incarichi quinquennali affidati - a seguito di opzione - ai medici di II livello (ex primari) che si sono concretizzati nelle valutazioni finali di idoneità, di idoneità con proposta di eventuale modulazione e ricalibratura dell'incarico e di non idoneità, prendono atto dell'urgenza di procedere alle ulteriori fasi attuative della procedura, con il conferimento dei nuovi incarichi sulla base dei relativi criteri di conferimento assunti e con le decorrenze - giuridica ed economica - di cui all'allegato documento all. n. 1, che forma parte integrante del presente verbale.

Le parti, inoltre, concordano di adottare i criteri e le modalità procedurali di cui all'unito documento all. 2 - che forma parte integrante del presente verbale - concernenti le movimentazioni nel quinquennio dei dirigenti medici di secondo livello. Con particolare riferimento al personale vincitore di procedura concorsuale pubblica attualmente ricoprente incarichi quinquennali, le movimentazioni, in sede di prima attuazione dei presenti criteri, avranno luogo nel corso del corrente anno, fatto salvo il richiesto periodo minimo di permanenza nella relativa struttura di tre anni alla data del presente verbale, al fine di contestualizzarli con il rinnovo/variazione degli incarichi che hanno formato oggetto della verifica di cui sopra.

Le parti, infine, concordano che le richieste di movimentazione formulate ai sensi della Legge n. 104/92, anche in occasione di rinnovo/variazione degli incarichi quinquennali, vengano esaminate sulla base dei criteri di cui ai citati documenti allegati 1 e 2.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL *Roberto Maresca*

CISL *[Signature]*

UIL *Augusto delle Alcega*

CSA *V. NOTA A VERBALE*

R.d.B. *[Signature]*

LA DELEGAZIONE

[Signature]

Monica Costantini
[Signature]
[Signature]

DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Roma,

DIRIGENTI MEDICI DI II LIVELLO (EX PRIMARI)

RINNOVO/VARIAZIONE DEGLI INCARICHI QUINQUENNALI IN ESITO ALLA VERIFICA

In esito alla procedura di verifica degli incarichi quinquennali relativi a funzioni ricomprese nella II fascia funzionale, conferiti a dirigenti medici (ex primari), con provvedimenti aventi decorrenza 1° febbraio 1998, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'Accordo 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del CCNL 11.10.1996, si è avuta la seguente valutazione finale:

- A. Idoneità
- B. Idoneità con proposta di una eventuale modulazione e ricalibratura dell'incarico
- C. Non idoneità

Da tale valutazione finale, relativamente ai suddetti punti A., B., e C., consegue:

A. IDONEITA'

In caso di idoneità, si darà corso al rinnovo dell'incarico, ovvero all'attribuzione di un incarico diverso (sempre relativo a funzioni comprese nella II fascia funzionale), sulla base di appositi criteri, di seguito esposti, previa acquisizione di preferenza da parte del medico.

A tal fine, è stata resa nota ai medici interessati l'attuale valenza economica di tutti gli incarichi quinquennali di cui alla delibera n. 388 del 5 luglio 2001.

B. IDONEITA' CON PROPOSTA DI UNA EVENTUALE MODULAZIONE E RICLIBRATURA DELL'INCARICO

In caso di idoneità con proposta di una eventuale modulazione e ricalibratura dell'incarico, si procederà all'attribuzione di altro incarico con conseguente movimentazione del medico, tenuto esclusivamente conto delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, several smaller initials, and a name that appears to be 'P. M...'.

C. NON IDONEITA'

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente medico sarà destinato "*ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico*", ai sensi dell'art. 5, comma 6 del richiamato "Accordo". "*Contestualmente*", come previsto dallo stesso comma, verrà "*reso indisponibile un incarico relativo ad una funzione ricompresa nella prima fascia funzionale*".

CRITERI PER RINNOVO/ VARIAZIONE DEGLI INCARICHI DEI DIRIGENTI MEDICI CHE HANNO CONSEGUITO L'IDONEITA'

I parametri che verranno utilizzati per il rinnovo/variazione degli incarichi sono costituiti da:

- **specifica professionalità e competenza del medico, in relazione all'incarico da assumere;**
- **maggiore anzianità di servizio nella posizione di ex primario;**
- **maggiore anzianità di servizio;**
- **maggiore età anagrafica;**
- **esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto**
- **in presenza di dichiarazioni di disponibilità di più medici per un medesimo incarico, sarà privilegiato il medico che già lo ricopre e ha espresso opzione per la conferma nell'incarico stesso.**

DECORRENZA NUOVI INCARICHI

I "**nuovi**" incarichi, indipendentemente dal fatto che i medici vengano confermati in quello precedente, ovvero ne venga loro conferito un altro sulla base delle preferenze espresse, **avranno decorrenza retroattiva dal 1° febbraio 2003**, ai fini della durata quinquennale dell'incarico, mentre la valenza economica resta correlata all'incarico effettivamente espletato.


Ciò, serve a garantire la necessaria continuità nello svolgimento degli incarichi di cui trattasi, evitando che vi siano periodi - correlati, comunque, ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di verifica - per i quali verrebbe elusa ogni valutazione.

RICHIESTE DI MOVIMENTAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

In occasione del rinnovo/variazione degli incarichi quinquennali, verranno prese in considerazione le richieste di movimentazione formulate ai sensi dell'art. 3, comma 3 e art. 21, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, semprechè il posto richiesto risulti vacante e rientri tra quelli di pari valenza economica rispetto a quello occupato.

Si precisa che, qualora più medici, aventi titolo ai sensi della Legge n.104/92, siano interessati a ricoprire uno stesso incarico, verrà predisposta apposita graduatoria secondo i medesimi criteri applicabili al personale in servizio a tempo indeterminato.

Per le località ove insistano più incarichi di pari valenza economica, l'Amministrazione individuerà quello da attribuire al medico, tenuto conto della specifica professionalità e competenza di quest'ultimo.



The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left is a large, stylized signature. To its right is a smaller signature with the name 'Pignelli' written below it. Below the large signature is another signature. To the right of the 'Pignelli' signature is a large, oval-shaped signature. Below the 'Pignelli' signature is another signature. At the bottom center is a signature that appears to be 'Lud'. To the right of the 'Lud' signature is another signature.

Roma,

DIRIGENTI MEDICI DI II LIVELLO

MOVIMENTAZIONI NELL'ARCO DEL QUINQUENNIO

PREMESSA


Gli incarichi professionali apicali, ricompresi nella II fascia funzionale di cui agli artt. 5 e 7, comma 1, dell' "Accordo" del 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del C.C.N.L., sottoscritto l'11 ottobre 1996 (tutt'ora vigente), risultano essere stati attribuiti, nell'ambito dell'Istituto, secondo le seguenti modalità:

1. in esito ad opzione da parte di medici (ex primari) collocati nella II fascia funzionale di cui all'art. 7 dell' "Accordo" stipulato il 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11 ottobre 1997 - e già in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso - ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato Accordo;
2. in esito a selezione pubblica, il cui bando per l'assegnazione di n. 92 incarichi, successivamente elevati a 96, risulta essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale n. 97 del 15 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'"Accordo" medesimo.

Nel suddetto bando era stata indicata la precisa localizzazione dei vari incarichi, sia a livello territoriale che centrale, incarichi successivamente attribuiti secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto, ove possibile, della preferenza espressa da ciascun medico.

La durata degli incarichi in parola è testualmente fissata dal sopracitato art. 5, comma 4, in cinque anni. Il comma 6 dello stesso articolo precisa, inoltre, che gli incarichi sono rinnovabili sulla base dell'esito della loro verifica, con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite.

Le disposizioni concernenti l'attribuzione degli incarichi di cui trattasi sono state confermate dall'art. 39 del vigente CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999.



Nel provvedimento di attribuzione degli incarichi in parola, oltre alla loro precisa localizzazione risulta espressamente indicata la durata quinquennale degli stessi.

Tenuto conto delle sopra citate disposizioni contrattuali, ed avuto anche riguardo alla particolare valenza e complessità degli incarichi in argomento, per cui assumono rilievo preminente - in una linea di coerenza con la loro qualificazione dirigenziale - i risultati dell'attività svolta, l'orientamento seguito dall'Amministrazione sino ad ora è stato quello di non accogliere alcuna richiesta di movimentazione prima della scadenza del predetto termine quinquennale di durata degli incarichi stessi.


oooooooo

Allo stato attuale, tenuto conto che stanno pervenendo svariate richieste di trasferimento da parte di Dirigenti medici di II livello, alcune delle quali motivate dal fatto che i richiedenti sono destinatari della Legge 104/92, per gravi condizioni di salute personali o di familiari a carico, l'Amministrazione è dell'avviso di consentire la mobilità, a domanda dei dirigenti medici di II livello, dopo un periodo minimo di permanenza di almeno tre anni, sui cinque previsti, nella struttura ove è localizzato l'incarico.

Ciò, anche in considerazione del fatto che la prevista attivazione del sistema di valutazione dei risultati, comportando verifiche annuali - connesse, da un lato, alla rilevazione del raggiungimento degli obiettivi di produzione e, dall'altro, alla valutazione dei comportamenti organizzativi posti in essere in relazione alle esigenze dell'Istituto - potrà senz'altro fornire elementi utili, quale base di "osservazione" all'atto della verifica quinquennale.

In sostanza, la verifica finale prenderà in esame gli esiti delle singole verifiche annuali, con l'unico vincolo, al riguardo, di prevedere eventuali movimentazioni dei medici interessati, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta da parte degli stessi, onde garantire l'uniformità e la completezza dei singoli periodi di "osservazione".

Pertanto, i dirigenti medici - compresi successivamente, a regime, gli ex primari nei confronti dei quali, dopo la verifica, venga confermato l'incarico quinquennale o ne venga attribuito un altro - potranno, a domanda, chiedere di variare la localizzazione dell'incarico stesso, con conseguente movimentazione, ferme restando le primarie esigenze organizzative dell'Amministrazione, dopo un periodo minimo di permanenza nella



Sup. el. b.

struttura ove lo stesso è localizzato, fissato in tre anni, prendendo come riferimento la durata degli incarichi di coordinamento dei professionisti.

In sede di prima attuazione, le movimentazioni potranno aver luogo nel corso del corrente anno.

A tal fine, verrà resa nota ai medici interessati l'attuale valenza economica degli incarichi quinquennali, di cui alla delibera n. 388 del 5 luglio 2001, per i quali potranno esprimere la loro preferenza.

CRITERI PER LE MOVIMENTAZIONI

I parametri che verranno utilizzati per le movimentazioni sono costituiti da:

- **specifica professionalità e competenza del medico, in relazione all'incarico da assumere;**
- **maggiore anzianità di servizio nella posizione di ex primario**
- **maggiore anzianità di servizio nella posizione di Dirigente medico di II livello;**
- **maggiore anzianità di servizio;**
- **maggiore età anagrafica;**
- **esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto.**

RICHIESTE DI MOVIMENTAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

Le richieste di movimentazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 e art. 21, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, verranno prese in considerazione anche prima della scadenza del triennio di permanenza presso la struttura ove è localizzato l'incarico, semprechè il posto richiesto risulti vacante e rientri tra quelli di pari valenza economica rispetto a quello occupato.

Si precisa che, qualora più medici, aventi titolo ai sensi della Legge n.104/92, siano interessati a ricoprire uno stesso incarico, verrà predisposta apposita graduatoria secondo i medesimi criteri applicabili al personale in servizio a tempo indeterminato.

Per le località ove insistano più incarichi di pari valenza economica, l'Amministrazione individuerà quello da attribuire al medico, tenuto conto della specifica professionalità e competenza di quest'ultimo.



fialp

Sindacato autonomo inail

Segreteria Generale

NOTA A VERBALE

CSA di Cisl / Fialp (CISAL-CISAS-USPPI-CONFILL-CONFAIL) non sottoscrive l'accordo per le seguenti motivazioni.

DIRIGENTI MEDICI DI II LIVELLO (EX PRIMARI)

RINNOVO/VARIAZIONE DEGLI INCARICHI QUINQUENNALI IN ESITO A VERIFICA

- 1) né il richiamato art. 5, comma 5, dell'Accordo 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del CCNL 11.10.1996, né tantomeno l'accordo del 25 marzo 2003 prevedono la graduazione del giudizio di idoneità tra "IDONEITA'" ed "IDONEITA' CON PROPOSTA DI UNA EVENTUALE MODULAZIONE E RICALIBRATURA DELL'INCARICO" bensì, esclusivamente un giudizio di "IDONEITA'" o di "NON IDONEITA'". L'attuazione di una tale graduazione, oltre a contravvenire alle norme, non trova fondamento nella procedura prevista per la verifica degli incarichi quinquennali e scaturisce da considerazioni che non possono essere oggettivamente sottoposte a valutazione in merito alla loro trasparenza e correttezza;
- 2) I "CRITERI PER IL RINNOVO/VARIAZIONE DEGLI INCARICHI DEI DIRIGENTI MEDICI CHE HANNO CONSEGUITO L'IDONEITA'" comprendono, oltre ai parametri oggettivi come anzianità di servizio ed età anagrafica, valutazioni non oggettivabili quali le "esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto" e non individuate quali la "specifica professionalità e competenza del medico, in relazione all'incarico da assumere". Nel caso si volesse considerare parametri discrezionali per l'Amministrazione, il CSA propone che la discrezionalità sia completa e che, come previsto nel S.S.N. e già attuato nell'ultimo concorso per Dirigente Medico di II livello Fisiatra dall'Istituto, si proceda all'assegnazione od al rinnovo degli incarichi quinquennali con decisione motivata del Direttore Generale previa IDONEITA' (senza formulare alcuna graduatoria) accertata da apposita Commissione.

DIRIGENTI MEDICI DI II LIVELLO

MOVIMENTAZIONE NELL'ARCO DEL QUINQUENNIO

- 1) La riduzione da cinque a tre anni di permanenza nell'incarico assegnato a seguito di selezione pubblica per l'assegnazione di 96 incarichi di II livello deve ritenersi illegittima e iniqua.

ILLEGITTIMA in quanto, come più volte segnalato dalla stessa Amministrazione, "la durata degli incarichi in parola è testualmente fissata dal sopraccitato art. 5, comma 4, dell'Accordo 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94 del CCNL 11.10.1996, in cinque anni" e "nel provvedimento di attribuzione degli incarichi in parola, oltre alla loro precisa localizzazione risulta espressamente indicata la durata quinquennale degli stessi".

Del resto:



C.S.A. di CISAL FIALP (CISAL - CISAS - USPPI - CONFILL - CONFAL)


- a) il Direttore Centrale Risorse Umane ha disposto, con lettera del 18 dicembre 2002, che le richieste di trasferimento o di assegnazione temporanea avanzate dai Dirigenti Medici di II livello non potessero essere accolte in quanto "i dirigenti medici titolari degli incarichi in parola, quinquennali soggetti a verifica, hanno l'obbligo di ricoprirli per il prescritto periodo di durata";
- b) un parere richiesto dalla D.C.R.U. all'Avvocatura Generale Inail nel gennaio del 2004 in merito alla possibilità di ridurre la permanenza nell'incarico da cinque a tre anni concludeva per la non percorribilità legale di tale ipotesi;
- c) nonostante quanto sopra, un parere in merito richiesto dalla D.C.R.U. alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA il 4 febbraio 2004 non è stato ancora acquisito dall'Istituto e l'Amministrazione ha proceduto del tutto autonomamente ed arbitrariamente.

INIQUA in quanto, al fine di consentire la mobilità dei pochi Dirigenti Medici di II livello che hanno avanzato domanda di trasferimento prima della conclusione dell'incarico quinquennale, si ledono i diritti e le legittime aspettative delle seguenti categorie di Medici dell'Istituto:

- a) dei Medici vincitori dell'ultima selezione pubblica a 96 incarichi di II livello che hanno rinunciato all'incarico assegnato in quanto non disponibili a ricoprirlo per i prescritti cinque anni. Detti Medici vedrebbero sovvertite le regole che hanno dettato le proprie decisioni di vita e potrebbero avversare in via giurisdizionale ogni eventuale provvedimento contrario a quanto precedentemente stabilito;
- b) dei Medici Dirigenti di II livello (ex primari) che hanno già completato il quinquennio di incarico e superato la verifica quinquennale in quanto, in occasione della mobilità attuata per la copertura dei 10 posti di II livello attualmente disponibili sul territorio nazionale, in quanto concorrerebbero all'assegnazione dei posti liberi alla pari con i Medici che hanno effettuato soltanto tre dei previsti cinque anni di incarico;
- c) dei Medici che hanno assunto gli incarichi di II livello in data più recente rispetto ai tre anni di cui trattasi in quanto sarebbero esclusi dall'assegnazione dei posti di II livello attualmente liberi.

2) I "CRITERI PER LE MOVIMENTAZIONI", sulla base delle stesse considerazioni avanzate per il "RINNOVO/VARIAZIONE DEGLI INCARICHI DEI DIRIGENTI MEDICI CHE HANNO CONSEGUITO L'IDONEITA'" sopra riportate, consentono all'Amministrazione di assegnare gli incarichi di II livello in modo del tutto arbitrario e non valutabile oggettivamente.

CSA di Cisol / Fialp (CISAL-CISAS-USPPI-CONFILL-CONFAL)



Roma, 29 luglio 2004



C.S.A. di CISAL FIALP (CISAL – CISAS – USPPI – CONFILL – CONFAL)